



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4092 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

S.A.R.I.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati _____ e _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio in _____, via _____;

contro

Comune di Grottaferrata, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Giampietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati _____, _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'aggiudicazione, disposta dal Comune di Grottaferrata a favore di Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. con nota prot. n. 141 del 27.2.2020, comunicata ex art. 76 d. lgs. n. 50/2016 il 28.2.2020, della gara d'appalto indetta con D.D. n. 708/2019 e bando del 5.11.2019 pubblicato il 12.11.2019, per il "Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a porta ed altri servizi attinenti nel comune di Grottaferrata, per la durata di 10 anni – CIG: 8038403BFE", mediante procedura aperta (ex art. 60 d. lgs. n. 50/2016) con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016), nonché, per quanto occorra, dell'art. 14 del disciplinare di gara e della nota del 7.5.2020 del Comune di Grottaferrata;

Grottaferrata, sentenza TAR Lazio su bando gara decennale rifiuti

“Grottaferrata – Sentenza TAR Lazio su bando gara decennale rifiuti

Grottaferrata, bando di gara decennale rifiuti: sulla sentenza del TAR Lazio che ha annullato l’aggiudicazione del 27/02/2020.

La pronuncia definitiva del TAR del Lazio, come noto, ha annullato l’aggiudicazione del bando di gara decennale per la gestione del servizio raccolta rifiuti a Grottaferrata, disposta con Determina n. 141 del 27/2/2020 a favore di TEKNEKO Sistemi Ecologici S.r.l., accogliendo in tal modo il ricorso della SARIM Ambiente S.r.l., risultata seconda classificata.

Ora dev’essere data attuazione al punto 1) del dispositivo di sentenza che “annulla l’aggiudicazione impugnata, da disporsi in favore della ricorrente, salvo l’esito dei controlli di legge in ordine ai requisiti dichiarati” (testuale). In altre parole, il TAR ha ordinato all’Amministrazione comunale di aggiudicare l’appalto alla SARIM, previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara. E questo dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre, allorquando scadrà l’ulteriore proroga del servizio accordata a TEKNEKO stante il ricorso pendente.

Fatta salva l’eventuale coda di un’impugnativa al Consiglio di Stato, la sentenza conclude una vicenda lunga, tortuosa e contraddistinta da evidenti “zone d’ombra” che il sottoscritto ha puntualmente (e pubblicamente) più volte segnalato in videointerviste, comunicati stampa e post sui Social.

Spiace, per il bene e l’immagine di Grottaferrata, l’epilogo del ricorso giurisdizionale benché l’esito dello stesso fosse prevedibile.

La SARIM aveva addotto cinque motivazioni nel chiedere al TAR l’annullamento dell’avvenuta aggiudicazione a TEKNEKO. Di queste è stata accolta la seconda, ritenuta determinante per l’annullamento della gara, relativa al possesso dei requisiti di cui al punto III.1.3 del bando di gara. Nello specifico, esisteva l’obbligo per ciascun concorrente di “dimostrare, pena l’esclusione, di aver effettuato: – per almeno un’annualità nel corso dell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando, il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati, con il sistema del “porta a porta” nei confronti di almeno due diversi committenti per un numero di residenti (per ogni committente) maggiore o pari a 21.000 e di aver raggiunto – per ciascun singolo committente – la percentuale di raccolta differenziata maggiore o pari al 65%”.

Tralasciando i richiami normativi e giurisprudenziali alla base delle motivazioni del TAR, la Società aggiudicataria (TEKNEKO), ora esclusa, ha presentato dichiarazione di aver svolto il servizio di igiene urbana presso il Comune di Guidonia Montecelio, raggiungendo una percentuale di raccolta del 65% (minimo di legge consentito). Il difetto rilevato dal TAR risiede sostanzialmente nel fatto che detto servizio è stato effettuato sotto forma di Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.), dove la TEKNEKO concorreva per il 90% e, conseguentemente, la percentuale di raccolta differenziata “effettivamente” raggiunta dalla stessa, quale requisito fondamentale per la partecipazione alla gara, non corrisponderebbe al 65% ma alla quota-parte di tale percentuale in rapporto al 90% di servizio svolto in A.T.I., quindi inferiore al minimo per legge.

Vane sullo specifico punto le memorie difensive presentate dal legale incaricato dall’Amministrazione comunale, così come quelle rese dalla TEKNEKO che, giova ricordarlo, è la Società che conduce il servizio raccolta rifiuti a Grottaferrata dal gennaio 2014.

Il giudizio del TAR conferma (per il momento) che le procedure di gara svolte non rispondevano appieno

ai requisiti di legge. E ciò avvalorava le numerose perplessità emerse sin dal 27 aprile 2018, allorquando fu pubblicata la manifestazione d'interesse per individuare il soggetto esterno che avrebbe dovuto redigere il progetto di gara. Perplessità derivanti dall'intero iter procedurale, inclusa l'uscita del Comune di Grottaferrata dalla Centrale Unica di Committenza dell'XI Comunità Montana, per svolgere in proprio la gara, decisa con atto di Giunta del luglio 2019 bypassando il Consiglio comunale che non è mai stato coinvolto sull'argomento, salvo limitati passaggi nella 3^a Commissione consiliare permanente.

Discutibili restano i 19 mesi (577 giorni) impiegati per dare pubblicità al bando, avvenuta solo il 12 novembre 2019. Così come le due proroghe tecniche del contratto accordate a TEKNEKO, prima dell'ulteriore proroga in corso, motivate, tra l'altro, anche da un'esecuzione della "gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente senza incorrere in contestazione alcuna", diversamente da fatti e circostanze che dimostravano il contrario tra cui, ad esempio, le percentuali di raccolta differenziata dichiarate per il triennio 2017-2019, diverse da quelle certificate dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Catasto Nazionale dei rifiuti), inferiori al 65% per le annualità 2017 e 2018; ovvero le varie penali applicate per mancata attuazione del Capitolato Speciale d'Appalto, poi "sanate" con successivi atti transattivi e con la modifica al Capitolato stesso (giugno 2017 e maggio 2019); oppure le reiterate Ordinanze di sgombero dell'Area Artigianale, che doveva essere occupata da TEKNEKO non oltre sei mesi dall'avvio del servizio (gennaio 2014), in attesa di ricollocare in altra area dentro Grottaferrata il Centro Servizi, ma sgomberata soltanto nel dicembre 2019. E senza dimenticare, appunto, la mancata individuazione di un'area nel territorio comunale per realizzare tale Centro, sino a spostarlo ad oltre 20 km da Grottaferrata (località Santa Palomba), come allo stato attuale (e da quasi un anno) col placet dell'Amministrazione comunale e in deroga al Capitolato Speciale d'Appalto.

Ulteriori dubbi sono altresì emersi dalla durata decennale dell'appalto (per un valore di oltre 32 mln di euro, il più alto nella storia del Comune), nonché dalla nomina della Commissione giudicatrice in apparente contrasto con le norme stabilite nel "Codice degli Appalti", e, infine, dal fatto che la Società incaricata di redigere il bando di gara è la stessa che, in seguito, si è aggiudicata la gara per l'affidamento del Servizio decennale di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC).

A 48 ore dalla pubblicazione della sentenza, nessun commento è giunto dall'Amministrazione comunale né dalle forze politiche e civiche che siedono in Consiglio comunale. Ciò non sorprende, anzi conferma il trend della Giunta Andreotti, costellato da assordanti e colpevoli silenzi che hanno progressivamente avvolto nel più assoluto torpore l'ambito politico criptense.

L'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto rifiuti, tuttavia, non è argomento che potrà passare facilmente sotto silenzio e in modo "indolore", per svariati motivi, incluse le responsabilità (anche e soprattutto politiche) e la conduzione del servizio stesso (passata, presente e, soprattutto, futura).

È auspicabile che l'opposizione chieda con urgenza al Sindaco di riferire in Consiglio comunale, tramite una convocazione straordinaria per discutere pubblicamente sull'accaduto e sulle prospettive nell'immediato periodo, atteso che l'ultima proroga a TEKNEKO, come ricordato, scade a fine mese e il passaggio alla SARIM dovrebbe avvenire entro quella data, considerando l'emergenza sanitaria in atto e le imminenti Festività natalizie.

Tutto ciò, tenendo presente che l'intera vicenda è stata gestita in prima persona (ed in via sostanzialmente esclusiva) dal Sindaco, che mantiene la delega ai rifiuti e, dopo la prima udienza sul ricorso, a giugno, dichiarava trionfalisticamente che nel giudizio preliminare del TAR aveva prevalso "la necessità di dare continuità al servizio che prosegue nel più assoluto rispetto delle leggi che regolano gli appalti quanto del decoro e del benessere del nostro territorio comunale".

Ribadendo il primario interesse di Grottaferrata e dei Cittadini, l'augurio è che sia fatta pubblica ed immediata chiarezza sull'accaduto e, soprattutto, sul futuro di un Servizio primario e di fondamentale

importanza quale quello della raccolta rifiuti". Lo rende noto Giampiero Fontana.

[Read More](#)
